

Cremazione di cadavere: tumulazione, affidamento delle ceneri ai familiari o dispersione delle ceneri

Coloro che intendono farsi cremare possono esprimerne la volontà tramite uno di questi documenti:

- testamento olografo, autenticato dal notaio;
- certificato d'iscrizione a un'associazione che ha fra i suoi fini anche la cremazione (per es: Società di Cremazione SO.CREM.);

Al momento del decesso, in mancanza dei documenti sopra indicati, intervengono i familiari mediante dichiarazione espressa e sottoscritta (*processo verbale di cremazione*) resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, oppure del Comune di residenza del defunto o del dichiarante.

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata dai familiari indicati dalla legge e cioè: il coniuge oppure, in sua mancanza, i parenti più prossimi individuati dal Codice Civile (1); nel caso in cui ci fossero più parenti di pari grado, è sufficiente la maggioranza assoluta di essi (la metà più uno).

Le ceneri possono essere tumulate in una celletta ossario, in un loculo già in concessione o in una tomba di famiglia.

L'introduzione delle ceneri in loculi già in concessione prevede il pagamento del relativo diritto d'uso.

Dal 10 febbraio 2005, in seguito all'entrata in vigore del Regolamento Regionale è possibile:

- l'affidamento delle ceneri ai familiari per la conservazione;
- la dispersione delle ceneri.

L'affidamento delle ceneri ai familiari

L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire quando vi sia espressa volontà scritta del defunto o volontà manifestata dal coniuge oppure, in sua mancanza, dai parenti più prossimi individuati dal Codice Civile (1); nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi (la metà più uno).

In caso di disaccordo fra gli aventi titolo, l'urna cineraria viene temporaneamente tumulata nel Cimitero.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento, le ceneri possono essere conferite al Cimitero per la tumulazione o per la collocazione definitiva nel Cinerario Comune.

Le ceneri, raccolte in apposita urna di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recanti all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto, possono essere affidate ai familiari per la conservazione.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni.

L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

Il Comune o l'ASL di competenza può, poiché costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzate dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata diversamente rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna, eseguire periodicamente controlli per verificare se le ceneri vengono conservate secondo quanto disposto dalle norme di legge.

La dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri può avvenire solo se il defunto abbia espresso in vita questa volontà, attraverso:

- testamento olografo, autenticato dal notaio;
- certificato d'iscrizione ad un'associazione che ha fra i suoi fini anche la cremazione (per es: Società di Cremazione SO.CREM.);

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge oppure, in sua mancanza, dai parenti più prossimi individuati dal Codice Civile (1); nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi (la metà più uno).

In assenza di qualunque indicazione da parte dei parenti sul luogo della dispersione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri saranno disperse all'interno del Cimitero di Pioltello nel *Cinerario comune* o nel *Giardino delle rimembranze*.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, su volontà espressa in vita dal defunto.

La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, nel caso in cui il defunto fosse iscritto ad associazione di cremazione, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.

La dispersione delle ceneri può avvenire:

- all'interno del Cimitero di Pioltello nel *Cinerario comune* (manufatto dove le ceneri vengono conservate in forma indistinta) o nel *Giardino delle rimembranze* (area definita in cui disperdere le ceneri);
- fuori dal Cimitero in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari ed è vietata nei centri abitati;
- in natura; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.